

Legge regionale 29 gennaio 1983 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 29/01/1983

Modalità per la programmazione e attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 7

Per l' utilizzazione dei finanziamenti che saranno assegnati, ai sensi degli articoli 12 e 17 della legge 828/82, ai rispettivi Fondi di rotazione gli organi deliberanti degli stessi sono tenuti ad applicare le direttive che in materia di priorità, saranno emanate dalla Giunta regionale con la definizione dei programmi.